

50831 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANIELLO NAPPI
GRAZIA LAPALORCIA
EDUARDO DE GREGORIO
PAOLO MICHELI
ANGELO CAPUTO

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 21/10/2016

Sent. n. sez.
2654/2016

REGISTRO GENERALE
N.8497/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 04/03/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO CAPUTO
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI
che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

Cu

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 04/03/2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 25/05/2009 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato di diffamazione ex art. 595, primo e terzo comma, cod. pen. (per aver offeso la reputazione di (omissis) affiggendo nei locali della scuola in cui insegnava volantini riproducenti una missiva indirizzata dalla (omissis) al dirigente scolastico ed apponendo in calce alla missiva stessa la parola "l'ignoranza": fatto commesso il (omissis)) e lo aveva condannato alla pena di euro 900 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione (omissis) attraverso il difensore avv. (omissis) articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione. Le dichiarazioni della persona offesa (omissis) del dirigente scolastico (omissis) e del prof. (omissis) sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono inaffidabili, smentite da dati oggettivi, illogiche e dettate da malanimo nei confronti di (omissis). Le sentenze di merito non hanno valutato le contraddizioni e la falsità che viciano le dichiarazioni della persona offesa, con particolare riguardo all'episodio iniziale della vicenda (sul quale il suo racconto è stato smentito dalla testimonianza della prof. (omissis)), alla data delle presunta affissione (indicata in giorni diversi nell'invito/diffida indirizzato al dirigente scolastico, nella querela e nella testimonianza dibattimentale), nonché al momento e alle modalità attraverso le quali ha avuto contezza dell'esistenza dei manifesti. La persona offesa non è stata vittima di un'aggressione verbale da parte di (omissis), che, invece, aveva solo censurato il fatto che fumava a scuola. Quanto alla provenienza dei fogli, le dichiarazioni della persona offesa contrastano con quelle del dirigente (omissis) che, nel corso delle indagini, ha riferito che le espressioni "ignoranza" e "conoscenza" erano scritte a mano, mentre in dibattimento ha sostenuto che erano scritte a macchina; inoltre, (omissis) ha raccontato di aver svolto un'inchiesta interna per individuare l'autore dell'affissione, senza saper indicare i

professori sentiti e ha mentito in ordine al significato della sigla rinvenuta sui volantini: all'epoca del fatto, (omissis) aveva avuto un forte contrasto con (omissis), sfociato in sede giudiziaria. (omissis) è l'unico teste che asserisce di aver visto l'imputato attaccare i manifesti (come si desume dai tre testi citati dalla difesa), ma non è in grado di spiegare come faccia a ricordare con precisione la data del fatto e perché non aveva denunciato subito l'accaduto, né la circostanza che il bagno in cui ha riferito di essersi recato era molto distante dall'aula in cui teneva lezione; inoltre, la dichiarazione autografa consegnata al dirigente scolastico non faceva alcun riferimento ai contenuti dei manifesti.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e vizi di motivazione. La sigla "FP" (fascicolo personale) riportata sulla missiva è irrilevante posto che entrambe le missive erano già state pubblicate nella bacheca scolastica. Quanto al termine "l'ignoranza", esso deve essere valutato considerando che evidenziava solo la mancata conoscenza da parte della (omissis) della normativa antifumo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti, ragioni. A giustificazione della conferma della decisione di condanna, il giudice di appello ha valorizzato le convergenti dichiarazioni della persona offesa, del dirigente scolastico (omissis) e del docente (omissis) nonché l'argomento logico incentrato sull'interesse specifico del solo (omissis) a diffondere il contenuto della lettera e a commentarla nei termini di cui all'imputazione: argomento, quest'ultimo, rispetto al quale il ricorrente non articola alcun rilievo critico.

Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata un particolare rilievo è attribuito alle deposizioni dei testi (omissis) e (omissis). Quanto alla prima, la Corte distrettuale ha rilevato che il dirigente scolastico ha riferito di aver ricevuto i documenti da un docente (il prof. (omissis) secondo quanto riportato dalla sentenza di primo grado) e di avere immediatamente tentato di far rientrare la vicenda con la richiesta all'imputato di porgere le sue scuse alla persona offesa: al riguardo, il ricorrente denuncia vari profili che dovrebbero inficiare, sul piano dell'attendibilità, la testimonianza, ma omette di confrontarsi con il contenuto complessivo della stessa, così come valorizzata dal giudice di appello e, segnatamente, con il racconto dell'immediata attivazione da parte del

preside per chiudere, in termini conciliativi, la vicenda, sollecitando ^(omissis) a scusarsi con la persona offesa. Iniziativa che, risultando svincolata dai successivi sviluppi della vicenda, mette in luce l'immediata identificazione, da parte del dirigente scolastico, dell'imputato quale autore dell'affissione: il che rende ragione, per un verso, della aspecificità delle doglianze, articolate in termini carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, per altro verso, della manifesta inidoneità dei rilievi a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516); conclusione, questa, riferibile anche ai rilievi del ricorrente circa pregresse vicende asseritamente dimostrative del "malanimo" verso l'imputato, vicende, peraltro oggetto di censura non compiutamente correlata ad atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). D'altra parte, la Corte di appello ha espressamente valutato alcune delle doglianze riproposte, rilevando, con argomentazioni immuni da vizi logici, l'irrelevanza della mancata protocollazione dei volantini e delle difformi indicazioni circa il carattere - scritto a macchina oppure, correttamente, a penna - della scritta "l'ignoranza" e la plausibilità del fatto che, considerata la modesta dimensione dell'episodio e l'opportunità di non dare ad essa ulteriore clamore, il dirigente scolastico avesse interpellato solo alcuni dei docenti della scuola, restando, all'evidenza, priva di decisività, in ordine all'affidabilità della testimonianza, la mancata indicazione dei professori consultati, tanto più che il ricorrente omette di dar conto, nei termini necessari ad assicurare la specificità della censura, del fatto che il teste sia stato puntualmente esaminato sul punto. In ordine all'apposizione della sigla "FP", la Corte di appello ha richiamato quanto dichiarato dal teste ^(omissis) circa il fatto che lo scritto "pubblicizzato" dall'imputato riguardava "rimostranze personali da parte di un docente alla dirigenza", sottolineando come l'apposizione di tale sigla anche su documenti destinati alla diffusione non dimostra che la missiva in questione dovesse essere affissa in ambiente scolastico e dovesse essere interpolata con il gratuito commento di cui all'imputazione: rilievi, questi, puntualmente correlati al compendio probatorio (al contrario, non compiutamente preso in considerazione dal ricorrente) e idonei a dar conto della manifesta infondatezza delle censure difensive. Le ulteriori doglianze articolano, al più, questioni di merito e, così come per alcune delle censure esaminate, risultano carenti di specificità, in quanto, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari,

sollecitano quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Arovitola, Rv. 253774).

Rilievo, quest'ultimo, riferibile anche alle varie doglianze relative alla deposizione del teste (omissis), comunque manifestamente infondati in quanto correlate a profili in fatto congruamente valutati dalla Corte distrettuale (la distanza del bagno dall'aula scolastica) o del tutto privi di valenza dimostrativa in ordine all'inaffidabilità delle dichiarazioni (ad esempio, la mancata indicazione del "contenuto" dei manifesti nel documento indirizzato al dirigente scolastico).

Le convergenti testimonianze passate in rassegna confermano, nell'argomentare dei giudici di merito, la testimonianza della persona offesa, rispetto alla quale i rilievi del ricorrente circa l'episodio che precedette il fatto non ne inficiano, all'evidenza, la ricostruzione confermata dai due testi indicati, laddove le censure afferenti alla diversa indicazione della data dell'affissione e alla conoscenza della stessa da parte di (omissis) sono manifestamente infondate in quanto investono aspetti del tutto periferici rispetto a nucleo essenziale dei dati probatori valorizzati ai fini del *decisum*, ossia, come sottolinea la sentenza impugnata, l'affissione dei manifesti nei luoghi più frequentati della scuola e il contenuto sostanziale degli stessi.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha messo in evidenza l'irrilevanza della questione concernente la normativa sul fumo, rilevando che la scritta di cui all'imputazione ineriva ad una nota con la quale la persona offesa, richiamando quanto accaduto il giorno prima (quando, secondo la deposizione della teste (omissis) riportata dalla sentenza di primo grado, (omissis) aveva richiamato (omissis) ad un impegno di ufficio), invitava la dirigenza a provvedere in ordine al ruolo del referente di classe: il ricorso omette il puntuale confronto con le argomentazioni della Corte di merito, risultando, sotto questo profilo, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevanza della prescrizione del reato che (considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari, complessivamente, a 161 giorni) sarebbe maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000.

P.Q.M.

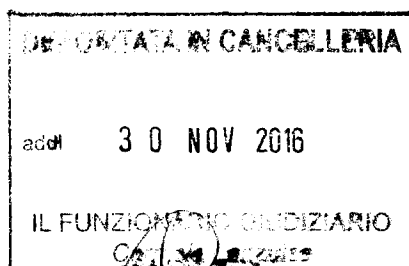
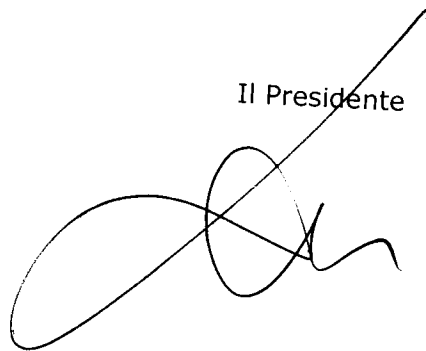
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/10/2016.

Il Consigliere estensore

Ampelio Coputo

Il Presidente





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 01 dicembre 2016

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92